

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5020 del 21/10/2020
Oggetto	Variante alla concessione FE18T0070 per ampliamento delle aree occupate del Demanio della Navigazione sul Canale Navigabile Migliarino - Porto Garibaldi in loc. Lido degli Estensi in Comune di Comacchio (FE). Richiedente: Mattia Investimenti Immobiliari S.r.l. - Pratica FE18T0070/20VR01
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5173 del 21/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventuno OTTOBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Variante alla concessione FE18T0070 per ampliamento delle aree occupate del Demanio della Navigazione sul Canale Navigabile in loc. Lido degli Estensi in Comune di Comacchio (FE).

COMUNE: Comacchio (FE),

CORSO D'ACQUA: Canale Navigabile Migliarino – Porto Garibaldi

RICHIEDENTE: Mattia Investimenti Immobiliari S.r.l.

CODICE PRATICA: FE18T0070/20VR01

LA RESPONSABILE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la Delibera di Giunta Regionale 4 maggio 2018 n. 639 che fornisce le nuove direttive per la gestione del Demanio della Navigazione Interna; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;

- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 70/2018 con cui si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- la D.G.R. della Regione Emilia-Romagna n. 1181/2018 con cui si approva l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 70/2018;
- la Deliberazione Dirigenziale n.102/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

RICHIAMATA la Determinazione DET-AMB-2019-3750 del 06/08/2019 con la quale la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) ha rilasciato, fino al 31/12/2024, alla Mattia Investimenti Immobiliari S.r.l., C.F./P.IVA 01864530389, con sede legale a Ferrara in Via Fabbri n. 7, la concessione relativa all'occupazione di aree del Demanio della Navigazione ubicate sulla sponda destra del Canale Navigabile Migliarino-Porto Garibaldi, in loc. Lido degli Estensi nel Comune di Comacchio (FE), per la realizzazione di un presidio di sponda di lunghezza mt. 125 e per l'occupazione dello spazio acqueo antistante per l'ormeggio di imbarcazioni turistiche a gestione privata per complessivi 331,50 mq. L'area demaniale è individuata catastalmente di fronte alle part.lle 229 e 1225 (di proprietà privata) del foglio 48 del Comune di Comacchio;

PRESO ATTO della domanda pervenuta in data 01/06/2020, registrata al PG/2020/78713, e

successivamente integrata con nota del 22/06/2020, prot. PG/2020/89098, con cui il Sig. Ventura Guerrino, C.F. VNTGRN48A18A944G, Legale Rappresentante della ditta Mattia Investimenti Immobiliari Srl, con sede legale a Ferrara (FE), in via Fabbri 7, P.IVA 01864530389, ha presentato istanza di variante alla concessione (cod. FE18T0070) per un ampliamento (di 101 mq) della superficie demaniale, già assentita con determina n. 3750/2019 del 06/08/2019 da ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, chiedendo pertanto in concessione un'area complessiva di 432,50 mq catastalmente ubicata nel Foglio 48, di fronte alle particelle n. 229 e 1225 del Comune di Comacchio, che risultano di proprietà del richiedente, da utilizzarsi sempre per l'ormeggio di natanti da diporto privati senza realizzazione di ulteriori opere e/o strutture.

DATO ATTO CHE:

- Nell'area di ampliamento richiesta sono presenti parti relitte (basamento) di un capanno da pesca (identificato con il n. 155 rispetto alla Tav. n. 4 del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa approvato con la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Comacchio n. 37 del 22/03/2017) non più utilizzato ed in stato di abbandono e che il Richiedente ha attestato l'impegno, nel caso di ottenimento dell'istanza di variante dell'area concessa, di rimuoverlo a proprie spese effettuando i lavori da terra con mezzi idonei e smaltendo i materiali di risulta in discarica;
- la predetta domanda è stata pubblicata sul BURERT n. 240 del 08/07/2020 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- l'area oggetto di concessione ricade all'interno della perimetrazione definita dal Piano Territoriale della Stazione "Centro Storico di Comacchio" del Parco Regionale del Delta del Po ed inoltre all'interno del perimetro del Sito di Interesse Comunitario, nonché Zona di Protezione Speciale IT4060002 "Valli di Comacchio".

- in data 29/06/2020, con nota PG/2020/93367, è stata indetta, ai sensi dell'art. 14-bis, L. 241/1990, una Conferenza dei Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona richiedendo il nulla osta idraulico all'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, il parere di conformità urbanistica e paesaggistica al Comune di Comacchio, la valutazione di incidenza ambientale all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po ed il parere di competenza, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 2/2017, al Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Ferrara della Regione Emilia-Romagna;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nulla osta idraulico det. dirigenziale n. 2763 del 11/09/2020 , registrato al PG/2020/131506 del 14/09/2020;
 - Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po (Provvedim. N 294/2020 del 13/07/2020, registrato al PG/2020/101948 del 15/07/2020);
 - Comune di Comacchio con nota del 20/08/2020 registrata al PG/2020/120007;
 - Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Ferrara della Regione Emilia-Romagna del 16/07/2020 registrato al PG/2020/102692 nella stessa data;
- che hanno dettato le prescrizioni contenute nell'art. 8 del disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione.

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie ed i canoni relativi all'uso pregresso dell'area demaniale già concessa;
- ha versato in data 19/10/2020 sul c/c bancario IBAN IT42C0760102400001018766582 l'integrazione per l'adeguamento del canone dovuto per l'anno 2020 pari a € 78,60, calcolati applicando il nuovo canone annuo, pari a € 1.328,83, partendo dal mese di ottobre;

- la somma pari a € 311,33 in data 19/10/2020 sul c/c bancario IBAN IT18C0760102400000000367409 relativa all'integrazione del deposito cauzionale di € 1.017,50 già versato in relazione alla precedente concessione;

RITENUTO pertanto:

- sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Sig. Ventura Guerrino, C.F. VNTGRN48A18A944G, Legale Rappresentante della ditta Mattia Investimenti Immobiliari Srl, con sede legale a Ferrara (FE), in via Fabbri 7, P.IVA 01864530389, la variante alla concessione FE18T0070 per un ampliamento (di 101 mq) della superficie demaniale occupata che ammonta ora complessivamente a 432,50 mq, catastalmente ubicata nel Foglio 48, di fronte alle particelle n. 229 e 1225 del Comune di Comacchio che risultano di proprietà del richiedente, come risulta dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente, da utilizzarsi sempre per l'ormeggio di natanti da diporto privati senza realizzazione di opere e/o strutture; codice pratica FE18T0070/20VR01;
2. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2025**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 19/10/2020 (PG/2020/149888 del 19/10/2020);
4. di quantificare l'importo, già versato, per l'adeguamento del canone dovuto per l'anno 2020 in € 78,60, calcolati applicando il nuovo canone annuo, pari a € 1.328,83, partendo dal mese di ottobre e detraendo il canone 2020 già versato in precedenza;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 1.328,83 euro, pertanto il deposito già versato in precedenza, pari a € 1.017,50, è stato integrato con il versamento di € 311,33 ;

6. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge al Richiedente e a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento;
7. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
8. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Marco Bianchini al quale, con Deliberazione Dirigenziale n. 882/2019, è stata conferita la qualifica di Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza a partire dal 01.11.2019, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 96/2019;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marina Mengoli
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della variante alla concessione codice FE18T0070 di area demaniale già rilasciata al Sig. Ventura Guerrino, C.F. VNTGRN48A18A944G, Legale Rappresentante della ditta Mattia Investimenti Immobiliari Srl, P.IVA 01864530389, con sede legale a Ferrara (FE). (cod. pratica FE18T0070/20VR01).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area del Demanio della Navigazione, oggetto di variante di concessione, afferisce al corso d'acqua Canale Navigabile Migliarino-Porto Garibaldi (Idrovia Ferrarese) sponda destra, individuata catastalmente di fronte alle part.lle 229 e 1225 (proprietà privata) del Foglio 48 del Comune di Comacchio (FE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente e come da planimetria allegata al presente atto (Alleg. 1), ed ha una dimensione complessiva concedibile di ca 432,50 mq, destinata ad uso ormeggio di natanti da diporto privati senza la realizzazione di opere e/o strutture.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo, quantificato per l'anno 2020 in **1.328,83** euro, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente bancario IBAN IT42C0760102400001018766582, oppure su conto corrente postale n. 1018766582, intestato a "*Regione Emilia-Romagna – Demanio Idrico Ferrara*", pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, specificando nella causale il cod. pratica (altrimenti denominato cod. SISTEB) e l'anno di riferimento, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questo Servizio per il regolare esercizio della concessione;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o

rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a complessivi 1.328,83 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2025**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione.
2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici. Inoltre deve apporre e mantenere sempre visibile, per tutta la durata della concessione, nei pressi dell'entrata all'area in concessione un foglio plastificato riportante gli estremi ed i riferimenti del presente atto concessorio (tabella di concessione).
4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

**ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA
IDRAULICO, DALL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ-DELTA DEL PO E
DAL SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA CACCIA E PESCA DI FERRARA**

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n.2808 del 11/09/2020, registrata al PG/2020/131506 del 14/09/2020, dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno Volano:

di confermare il proprio nulla osta idraulico espresso nella Determin. Dirigenziale n. 261 del 24/01/2019, per la variante nella superficie di occupazione di spazio acqueo in aumento con tutte le prescrizione tecniche che si riportano di seguito:

1. *L'intervento di ripristino e difesa spondale dovrà essere effettuato con le modalità indicate negli elaborati presentati;*
2. *Le caratteristiche e dimensioni dello spazio acqueo richiesto devono essere conformi a quanto indicato nella richiesta. Il Richiedente è interamente responsabile degli eventuali danni che l'uso dello specchio acqueo e l'intervento di difesa spondale, che verrà realizzato, dovesse provocare a terzi; per questo dovrà provvedere direttamente agli eventuali interventi di sistemazione tenendo completamente sollevata da qualsiasi responsabilità ed estranea da eventuali controversie questa Agenzia Regionale. Ogni modifica alla destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione concedente A.R.P.A.E., previo parere dell'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara.*
3. *Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il libero accesso e transito nell'area del personale e dei mezzi di questa Agenzia Regionale per l'attività di controllo e sorveglianza e di manutenzione del corso d'acqua e delle relative pertinenze, nonché alle Imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con rela-*

tivi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le Imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

- 4. Il Richiedente dovrà provvedere alla buona conservazione delle aree e dello spazio acqueo richiesto eseguendo la necessaria manutenzione onde evitare che possa risultare di pregiudizio per gli interessi idraulici.*
- 5. E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.*
- 6. Il Richiedente dovrà riparare prontamente qualsiasi danno venisse arrecato alle eventuali opere idrauliche esistenti per l'uso richiesto.*
- 7. Nel caso di diniego della concessione o qualora intervenga la revoca della stessa il Richiedente dovrà provvedere al completo allontanamento di eventuali materiali posati nello spazio acqueo concessi, ed al ripristino della situazione preesistente.*
- 8. Dovranno essere rispettate le eventuali ulteriori prescrizioni circa le modalità di utilizzo dell'area e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dell' A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano o dai tecnici dallo stesso incaricati;*
- 9. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. Questa Agenzia Regionale non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale.*
- 10. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.*
- 11. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara, può chiedere all'amministrazione concedente (A.R.P.A.E.) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Richiedente a ogni pretesa d'indennizzo.*
- 12. L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato a questo Servizio, con congruo anticipo, al n. 0532-218811 oppure con e-mail ai seguenti indirizzi: stpc.renovolano@regione.emilia-romagna.it e donatella.casanova@regione.emilia-romagna.it L'autorizzazione avrà durata anni 1 (uno) a partire dalla data del presente atto.*
- 13. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.*

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel parere dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po (Provvedim. n.294/2020 del 13/07/2020), registrato al PG/2020/101948 del 15/07/2020:

- 1. si prescrive lo smaltimento di ogni tipo di materiale classificato come rifiuto in base alle norme di legge (D.lgs 152/2006 parte quarta) vietandone l'abbandono nell'ambiente;*
- 2. si raccomanda di adottare tutte le precauzioni e misure necessarie al fine di minimizzare i rischi connessi alla fase di cantiere, in particolare per prevenire versamenti accidentali*

(da macchinari, automezzi e gruppi elettrogeni) di sostanze inquinanti;

- 3. le eventuali modifiche al sedime delle vie di accesso dei mezzi necessari all'esecuzione delle opere , dovranno essere ripristinati da parte dei richiedenti (accesso al cantiere da via valle Capre);*
- 4. i lavori previsti non dovranno essere eseguiti in periodo riproduttivo per la fauna selvatica (01 aprile -30 giugno di ogni annualità) come previsto dal Piano di Gestione del SIC ZPS IT4060002 Valli di Comacchio;*
- 5. L'eventuale sistema di illuminazione in fase di cantiere dovrà essere costituito da elementi di potenza limitata ed i fasci luminosi dovranno essere diretti esclusivamente verso il basso.*

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel parere del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Ferrara della Regione Emilia-Romagna del 16/07/2020 registrato al PG/2020/102692:

- 1. le operazioni di rimozione del capanno esistente dovranno essere effettuate utilizzando mezzi che producano il minor impatto possibile sulla fauna ittica e con smaltimento del materiale di risulta;*
- 2. nel caso di lavori di manutenzione che non siano già inclusi nella pratica di variante in oggetto o nella precedente (FE18T0070) dovrà essere richiesto espresso parere ai sensi della citata normativa;*
- 3. di non installare sulla sponda interessata alcun attrezzo, né fisso né mobile, finalizzato all'attività della pesca, che già non sia censito al catasto del Comune di Comacchio;*
- 4. di porre particolare attenzione ad eventuali operazioni di rifornimento carburante onde evitare anche il minimo sversamento;*
- 5. le imbarcazioni da diporto dovranno limitare al minimo indispensabile per l'attracco le manovre con i motori accessi.*

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e della D.G.R n. 639/2018 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00; le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico comportano segnalazione all'autorità giudiziaria e sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00, come stabilito dall'art. 30 della D.G.R. 639/2018.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.